



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 6 DEL 24/01/2012

L'anno DUEMILADODICI, il giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 10:00 la Giunta Provinciale si è riunita nella sede provinciale.

All'appello risultano:

SCHNECK ATTILIO	PRESIDENTE	Presente
SECCO DINO	VICEPRESIDENTE	Presente
BONOTTO MARTINO	ASSESSORE	Presente
FORTE GIOVANNI MARIA	ASSESSORE	Assente
GALVANIN NEREO	ASSESSORE	Presente
MARTINI MORENA	ASSESSORE	Assente
MONDARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
PELLIZZARI ANDREA	ASSESSORE	Presente
PELLIZZARI PAOLO	ASSESSORE	Presente
SANDONA' CRISTIANO	ASSESSORE	Presente
SPIGOLON MARCELLO	ASSESSORE	Presente
VASCON LUIGINO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ANGELO MACCHIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificata la presenza del numero legale, il signor ATTILIO SCHNECK nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della proposta di deliberazione avente ad

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELLA SANZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 167 E 181 DEL D.LGS. 42/2004 PER OPERE REALIZZATE IN ZONA DI VINCOLO PAESAGGISTICO, IN ASSENZA O DIFFORMITA' DALLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI CALCOLO DELLA SANZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 167 E 181 DEL D.LGS. 42/2004 PER OPERE REALIZZATE IN ZONA DI VINCOLO PAESAGGISTICO, IN ASSENZA O DIFFORMITÀ DALLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.

Il Presidente SCHNECK ATTILIO sottopone all'approvazione il seguente provvedimento:

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

- La Provincia di Vicenza, in forza del decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20.12.2010, è inserita nell'elenco regionale degli enti idonei all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 45 bis comma 2 della L.R. 11/2004, ossia delle funzioni amministrative in materia di paesaggio e di rilascio di autorizzazione paesaggistica;
- in particolare alla Provincia di Vicenza, in forza dell'art 45 sexies della L.R. 11/2004 introdotto dall'art. 8 della L.R. 10/2011, sono delegate le funzioni amministrative relative agli artt. 146, 167 commi 1,2,3,4,5 e 168 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.lgs 42/2004:
 - nei casi di cui all'articolo 31 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001" e successive modificazioni e di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" e successive modificazioni, nonché in ogni altro caso previsto da specifiche disposizioni di legge;
 - in sostituzione dei comuni non inseriti nell'Elenco degli enti idonei.

Visto che:

- tra le competenze delegate alla Provincia in materia di paesaggio è compreso anche l'accertamento di compatibilità paesaggistica degli interventi realizzati in violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza del D.Lgs. n. 42/2004, come disposto dai commi 4, 5, e 6 dell'art. 167 e dal comma 1-quater dell'art. 181 del citato testo normativo;
- si rende necessario, per la conclusione del procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica, determinare la sanzione pecuniaria da applicare al trasgressore;
- con Deliberazione di Giunta n. 2072 del 07.12.2011, la Regione Veneto ha determinato le modalità di calcolo della sanzione prevista dagli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/04 per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico, in assenza o difformità dalla prescritta autorizzazione paesaggistica;
- tale provvedimento individua le modalità di calcolo della sanzione in riferimento al disposto dell'art. 167 c. 5 del D.Lgs. 42/2004, il quale dispone che l'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima, e agli importi minimi della tabella di cui al decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali che costituisce l'unico riferimento legislativo certo ed oltretutto su scala nazionale, per il calcolo dell'indennità di cui all'art. 167 del D. lgs. 42/04 e s.m.i.;

Ritenuto, condividendone i contenuti, di adottare le modalità di determinazione della sanzione amministrativa prevista dagli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/04 stabilite con la D.G.R.V. n. 2072 del 07.12.2011 che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- il conseguimento dell'accertamento di compatibilità è consentito solamente per le tipologie di intervento elencate tassativamente dall'art. 167 c. 4 del D.lgs. 42/2004 ed è subordinato all'espressione di un parere obbligatorio e vincolante della competente Soprintendenza;

- Le somme derivate dall'applicazione dell'indennità risarcitoria dovranno essere utilizzate per finalità di salvaguardia e recupero ambientale del territorio come previsto dall'ultimo comma dell'art.167 del D.lgs. 42/2004.

Vista la Legge 28 febbraio 1985, n.47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie";

Visto il Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali;

Visto il D. Lgs. n. 42/2004 artt. 167 e 181 e s.m. e i.;

Vista la L.R. 23 aprile 2004, n.11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio come modificata dalla L.R. 10/2011;

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 100 del 21/12/2011, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto Presidenziale del 05 giugno 2008 nn. 48218/36 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di condividere e fare proprie le modalità di determinazione della sanzione amministrativa prevista dagli articoli 167 e 181 del D.lgs. 42/04 stabilite con la D.G.R.V. n. 2072 del 07.12.2011 che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale con l'esclusione dell'"Allegato B" in quanto riguardante gli estremi per il versamento delle sanzioni alla tesoreria Regionale;
 2. di approvare, in tal senso, la tabella "Allegato A" della D.G.R.V. n. 2072 del 07.12.2011 che sarà utilizzata dagli uffici provinciali competenti per il calcolo della sanzione prevista dall'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004;
 3. di dare atto che le sanzioni conseguenti all'esito positivo dei procedimenti di compatibilità paesaggistica verranno calcolate di volta in volta previa produzione da parte del titolare dell'istanza di sanatoria di perizia di stima del profitto da redigersi a firma di tecnico abilitato;
 4. di dare atto che le perizie di stima presentate dovranno pervenire ad una quantificazione del profitto nella misura non inferiore a quello indicato nella tabella di cui al punto 2 per le tipologie 4, 5, 6, 7 della tabella allegata alla Legge 28 febbraio 1985, n.47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie";
 5. di dare atto, ai sensi dell'art. 167 comma 6 del D.lgs. 42/2004, che le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni di cui al punto 3 del dispositivo verranno utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimissioni in pristino di cui al comma 1 del predetto articolo, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimissioni in pristino;
 6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
- La su estesa proposta è approvata con voti unanimi espressi nei modi di legge.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata espressa votazione unanime.

Responsabile del Procedimento: Arch Riccardo D'Amato

Letto il presente verbale approvato e sottoscritto.

Sottoscritto dal
PRESIDENTE
ATTILIO SCHNECK
con firma digitale

Sottoscritto dal
SEGRETARIO GENERALE
ANGELO MACCHIA
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio 3BILAN - BILANCIO
proposta n. 28/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELLA SANZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 167 E 181 DEL D.LGS. 42/2004 PER OPERE REALIZZATE IN ZONA DI VINCOLO PAESAGGISTICO, IN ASSENZA O DIFFORMITÀ DALLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole Contrario

.....

Vicenza, 20/01/2012

**Sottoscritto dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
proposta n. 28/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELLA SANZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 167 E 181 DEL D.LGS. 42/2004 PER OPERE REALIZZATE IN ZONA DI VINCOLO PAESAGGISTICO, IN ASSENZA O DIFFORMITÀ DALLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi del Decreto Presidenziale del 05 giugno 2008 nn. 48218/36 e s.m.i.)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 20/01/2012

**Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

proposta n. 28/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELLA SANZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 167 E 181 DEL D.LGS. 42/2004 PER OPERE REALIZZATE IN ZONA DI VINCOLO PAESAGGISTICO, IN ASSENZA O DIFFORMITÀ DALLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 12/01/2012

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAVARESCO ROBERTO)
con firma digitale**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Struttura amministrativa competente:
Direzione Urbanistica e Paesaggio

Presidente
Vicepresidente
Assessori

			P	A
Presidente	Luca	Zaia	X	
Vicepresidente	Marino	Zorzato	X	
Assessori	Renato	Chisso	X	
	Roberto	Ciambetti	X	
	Luca	Coletto	X	
	Maurizio	Conte	X	
	Marialuisa	Coppola		X
	Elena	Donazzan	X	
	Marino	Finozzi	X	
	Massimo	Giorgetti		X
	Franco	Manzato	X	
	Remo	Sernagiotto	X	
	Daniele	Stival	X	

Segretario Mario Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. **2072** del - 7 DIC. 2011

OGGETTO: Modalità' di calcolo della sanzione prevista dagli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni e integrazioni per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico, in assenza o difformità dalla prescritta autorizzazione paesaggistica.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si definiscono le modalità' per il calcolo della sanzione prevista dagli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni per le opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico in assenza o difformità della autorizzazione paesaggistica: recepimento tabelle ministeriali.

Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

"L'art. 146 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" stabilisce l'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica per le opere e gli interventi da realizzarsi su beni soggetti a tutela a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157.

L'art. 167 del suddetto D.Lgs. n. 42/2004 prevede, in caso di realizzazione di opere in aree soggette ai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del Codice medesimo in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, l'obbligo di rimessione in pristino a spese del trasgressore, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo 167 nonché dal comma 1-ter dell'art. 181 del Codice.

Tale elencazione ha carattere tassativo e comprende le seguenti ipotesi alternative:

- lavori realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente esistenti;
- impiego di materiali in difformità dell'autorizzazione paesaggistica;
- interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che abbiano evidentemente comportato alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.

Il comma 1-quater dell'art. 181 ribadendo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 167 del Codice descrive il procedimento volto all'acquisizione del giudizio di compatibilità paesaggistica stabilendo che, sulla domanda a tal fine presentata dal "proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessata dagli interventi, l'autorità preposta alla gestione del vincolo si pronuncia entro il termine perentorio di centottanta giorni, "previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni".

Il conseguimento della sanatoria in questi casi è subordinato, dal punto di vista procedimentale ad una valutazione di compatibilità paesaggistica, espressa dalla competente Soprintendenza attraverso un parere definitivo vincolante a cui si conforma il successivo provvedimento autorizzatorio espresso dell'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica.

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167, comma 5, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.

Mod. A - originale

L'art. 181 del D. Lgs. n. 42/2004, dopo aver stabilito - ai commi 1 e 1-bis - specifiche sanzioni penali nel caso di realizzazione di interventi di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, prevede - al successivo comma 1-ter - che, "ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'art. 167", le sanzioni penali non si applicano "qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica", secondo le procedure di cui al successivo comma 1-quater, in presenza di particolari tipologie di interventi descritti alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1-ter.

La L.R. 10/2011 ha modificato la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio in materia di paesaggio" disciplinando le competenze regionali in materia di paesaggio e disponendo espressamente all' art. 15 (Norma transitoria) che i procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che alla data della presente legge, risultino in corso presso la Regione sono dalla stessa conclusi.

Si rende, pertanto, necessario per la conclusione del procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui agli articoli 167 e 181, comma 1-quater D.Lgs. n. 42/2004 determinare la sanzione pecuniaria da applicare al trasgressore anche in considerazione del fatto che la sanzione penale non si applica qualora l'autorità amministrativa accerti la compatibilità paesaggistica.

Rilevato che ai sensi dell'articolo 167, la sanzione è uguale alla somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, e che l'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima, è doveroso osservare che sia l'art. 167 e che l'art. 181 tacciono circa i criteri per il calcolo dell'indennità, di tal che appare ragionevole riferirsi, per analogia, a quelli dettati dal Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, con il quale sono stati, infatti, determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo.

Anche se il Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali è stato emanato ai soli fini del condono edilizio, non vi è dubbio che lo stesso costituisca l'unico riferimento legislativo certo ed oltretutto su scala nazionale, per il calcolo dell'indennità di cui all'art. 167 del D. lgs. 42/04 e s.m.i..

Nello specifico, l'art. 2, comma 1, del citato Decreto Ministeriale 26 settembre 1997 prevede che "l'indennità risarcitoria di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato dall'intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato ed alla normativa di tutela vigente sull'area interessata, nonché mediante la stima del profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive" e, che, in via generale, è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione delle perizia.

Per la quantificazione del profitto il suddetto Decreto Ministeriale rinvia esplicitamente alla tabella allegata alla Legge 28 febbraio 1985, n.47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie".

La suddetta tabella prevede, una classificazione delle tipologie di abusi in relazione alla gravità dell'illecito commesso e inoltre prescrive che per le per le tipologie 4, 5, 6, 7, le amministrazioni competenti applichino il valore del profitto nella misura non inferiore a quanto di seguito riportato:

Tipologia 4	Lire 1.000.000 pari ad Euro 516.46;
Tipologia 5 e 6	Lire 750.000 pari ad Euro 387.34;
Tipologia 7	Lire 500.000 pari ad Euro 258.23.

Le ipotesi in cui il Codice consente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, tassativamente indicate al comma 4 dell'art. 167 ed al comma 1-ter dell'art. 181, possono essere ricondotte alle tipologie 4, 5, 6, 7 della classificazione degli abusi prevista dalla citata tabella allegata alla Legge 47/1985.

In applicazione dell'articolo 4 del DM 26.09.1997 l'irrogazione della sanzione è obbligatoria anche nel caso in cui la valutazione del danno sia pari a zero o lo stesso risulti non valutabile.

A riguardo si ritiene che il giudizio di compatibilità paesaggistica comporti ex sé una valutazione di sostenibilità dell'opera nel contesto paesaggistico con conseguente prevalenza del profitto medesimo rispetto al danno.

Giova ricordare che la giurisprudenza ha affermato in numerose pronunce (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez.I, 25.3.2010, n.938; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12.3.2009, n.1464; Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.7.2006, n.4690) che l'art. 167 del D.Lgs.22.1.2004, n. 42 va interpretato nel senso che l'indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce vera e propria sanzione amministrativa, e non una forma di risarcimento del danno, e, che, in quanto tale, prescinde dall'effettiva sussistenza di un danno ambientale.

Sulla stessa linea il T.A.R. VENETO, con la sentenza del 17 dicembre 2008, n. 3875 ha affermato che "l'indennità ex art. 15, comma 1, R.D. n. 1497/1939 (cfr. ora art. 167, comma 1, D.Lg.vo n. 42/2004) va qualificata come una sanzione amministrativa e non come una forma di risarcimento del danno.

Le istanze di accertamento di compatibilità pervenute alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, stante il tenore dell'art. 167, comma 4, possono essere ricondotte, avendo riguardo alle categorie di intervento realizzate, alle tipologie degli abusi 4, 5, 6, 7 della classificazione prevista dalla citata tabella allegata alla Legge 47/1985.

Si ritiene che la quantificazione del profitto di cui innanzi debba avvenire, secondo quanto previsto dall'art.167, previa produzione da parte del titolare dell'istanza di sanatoria di perizia di stima da redigersi a firma di tecnico abilitato, e che in ogni caso, tale quantificazione debba avvenire nella misura non inferiore ai valori minimi indicati per le tipologie 4, 5, 6, 7 nella tabella allegata alla Legge 47/1985.

Le somme derivate dall'applicazione dell'indennità risarcitoria dovranno essere utilizzate per finalità di salvaguardia e recupero ambientale del territorio come previsto dall'ultimo comma dell'art.167 del D.lgs 42/2004"

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge 28 febbraio 1985, n.47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie"

VISTO il Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali;

VISTA la L: n. 137 del 6 luglio 2002;

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004 artt. 167 e 181 e s.m. e i.;

VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n.11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio come modificata dalla L.R. 10/2011;

VISTA la L.R. n.10 del 26 maggio 2011, Modifiche alla Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio;

DELIBERA


1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la tabella **Allegato A** per il calcolo della sanzione prevista dall'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 che si intende qui espressamente richiamata e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le sanzioni conseguenti all'esito positivo dei procedimenti di compatibilità paesaggistica verranno calcolate di volta in volta previa produzione da parte del titolare dell'istanza di sanatoria di perizia di stima del profitto da redigersi a firma di tecnico abilitato;
3. di dare atto che le perizie di stima presentate dovranno pervenire ad una quantificazione del profitto nella misura non inferiore a quello indicato per le tipologie 4, 5, 6, 7 nella tabella allegata alla Legge 28 febbraio 1985, n.47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie";
4. di dare atto che le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni di cui al punto 2 del dispositivo verranno introitate sul capitolo di entrata E100217 "Proventi derivanti da sanzioni ed infrazioni a norme e disposizioni comunitarie, statali e regionali" del bilancio di previsione anno 2011e degli esercizi successivi;
5. di dare atto che il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto è subordinato al preventivo accertamento del versamento della suddetta indennità pecuniaria che avverrà secondo le

modalità indicate nell'**Allegato B** che si intende qui espressamente richiamato e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


6. di dare atto, infine, che compete al Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio, assumere i provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni paesaggistiche, previo parere vincolante favorevole di accertamento di compatibilità paesaggistica della competente soprintendenza di cui all'art. 167, comma 5 del D.lgs 42/2004;
7. di dare atto che la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Avv. Mario Caramel




IL PRESIDENTE
Dott. Luca Zaira



VISTO: se ne propone l'adozione, attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.


DIREZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO
IL DIRIGENTE REGIONALE
Arch. Vincenzo FABRIS



IL SEGRETARIO REGIONALE
PER LE INFRASTRUTTURE
Dr. Ing. Silvano VERNIZZI



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per il Territorio
Arch. Vincenzo FABRIS







Tabella "A" per il calcolo della sanzione prevista dagli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni e integrazioni per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico, in assenza o difformità dalla prescritta autorizzazione paesaggistica.

Tipologia dell'abuso della tabella allegata alla legge 47/85	D.M. 26 settembre 1997	Valori minimi per la quantificazione del profitto:
1. Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici	Art. 2 e 3 del D.M. 26 settembre 1997;	Interventi <u>non sanabili</u> (ex art. 167 D.lgs 42/2004)
2. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge		
3. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori		
4. Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito; opere di	Lire 1.000.000	Euro 516.46



<p>ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso (161)</p>		
<p>5. Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da esse, nelle zone omogenee di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, qualora non trattisi di interventi finalizzati allo adeguamento igienico e funzionale</p>	<p>Lire 750.000</p>	<p>Euro 387.34</p>
<p>6. Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa</p>	<p>Lire 750.000</p>	<p>Euro 387.34</p>
<p>7. Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'articolo 15 della presente legge</p>	<p>Lire 500.000</p>	<p>Euro 258.23</p>



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DELIBERAZIONE N° 6 DEL 24/01/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELLA SANZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 167 E 181 DEL D.LGS. 42/2004 PER OPERE REALIZZATE IN ZONA DI VINCOLO PAESAGGISTICO, IN ASSENZA O DIFFORMITA' DALLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 25/01/2012.

Vicenza, 25/01/2012

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(PADOVAN ALESSANDRA)
con firma digitale**